

SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV LEGISLATURA

COMMISSIONI 6^a e 10^a RIUNITE
6^a (Finanze e tesoro)
10^a (Industria, commercio, turismo)

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 2005
25^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

IN SEDE REFERENTE

(3328) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del deputato Grandi ed altri.

(2202) PEDRIZZI. - Disposizioni sul regime della responsabilità e delle incompatibilità delle società di revisione

(2680) PASSIGLI ed altri. - Norme a tutela degli investitori relative alla emissione, collocamento e quotazione in Italia di valori mobiliari emessi da società italiane o estere

(2759) CAMBURSANO ed altri. - Riforma degli strumenti di controllo e vigilanza sulla trasparenza e correttezza dei mercati finanziari

(2760) CAMBURSANO ed altri. - Nuove norme in materia di tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori e di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra i soggetti operanti nei mercati finanziari

(2765) MANZIONE. - Istituzione del Fondo di garanzia degli acquirenti di strumenti finanziari

(3308) PETERLINI ed altri. - Norme in materia di risparmio e di depositi bancari e finanziari non rivendicati giacenti presso le banche e le imprese di investimento - e petizione n. 808 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Si prosegue nell'espressione dei pareri da parte dei relatori e del Governo sugli emendamenti.

Il relatore **EUFEMI (UDC)**, dopo aver specificato di esprimersi sempre anche a nome del relatore Semeraro, formula parere contrario su tutti gli emendamenti volti ad inserire ulteriori articoli dopo l'articolo 16 (pubblicati in allegato al resoconto delle sedute del 15 giugno scorso); ricorda peraltro che la Commissione Bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 16.0.3 e 16.0.4, e nulla osta condizionato ai sensi della medesima norma costituzionale sull'emendamento 16.0.2. Gli emendamenti 16.0.1 e 16.0.2 riproducono analoghe proposte di cui agli emendamenti

rispettivamente 14.0.1 e 14.0.2. Gli emendamenti 16.0.3 e 16.04 invece, sono uguali agli emendamenti 27.1, 27.3 e 27.0.1.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime a sua volta, conformemente al relatore, parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 16.

Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 17, il relatore EUFEMI (*UDC*) dopo aver sottolineato il rilievo dell'emendamento 17.1, presentato dai relatori, esprime una valutazione positiva dell'emendamento 17.0.1, dal medesimo contenuto normativo rispetto all'emendamento 15.11 del Governo, volto ad escludere le società di *rating* dall'applicazione dell'articolo 114 del testo unico della finanza, come novellato dalla legge comunitaria 2004.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) sottopone alla Presidenza l'opportunità di procedere alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il presidente PONTONE invita i relatori a proseguire nell'illustrazione dei pareri, non rilevando le condizioni per procedere alla votazione.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) fa presente che il testo del disegno di legge viene profondamente modificato dalle proposte emendative dei relatori e, pertanto, ritiene che sia la maggioranza a dover garantire le presenze indispensabili per procedere alle votazioni.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) prosegue quindi nell'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 18, facendo anzitutto presente che le proposte dei relatori configurano una serie di ipotesi alternative di intervento. A seguito della richiesta di ulteriori delucidazioni del senatore PASQUINI, il RELATORE precisa che le proposte emendative cui annette maggiore rilevanza sono quelle di cui agli emendamenti 18.5, 18.12, 18.15, 18.17 e 18.23, fermo restando comunque il rilievo anche degli altri emendamenti presentati dai relatori, sempre in un'ottica di scelte da compiere da parte delle Commissioni riunite.

Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 18.1, 18.2, 18.6, 18.7, 18.10 e 18.14.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) e il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO convengono poi di rinviare l'espressione del parere sull'emendamento 18.16, concernente il regime dell'assunzione degli incarichi del responsabile della revisione dei bilanci di una società per conto di diverse società di revisione.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) esprime poi parere favorevole sull'emendamento 18.18, identico all'emendamento 18.17 presentato dai relatori e parere contrario sugli emendamenti 18.19 e 18.20.

Si apre poi un dibattito relativamente agli emendamenti 18.21, 18.22, 18.23 e 18.24, in tema di responsabilità per danni della società incaricata della revisione contabile, sui primi tre dei quali la Commissione Giustizia ha espresso parere contrario.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) fa presente che l'emendamento 18.23 dei relatori – identico al successivo emendamento 18.24 - stabilisce che la società di revisione debba rispondere per i danni conseguenti al proprio operato sino ad un importo pari a dieci volte il corrispettivo percepito per l'incarico e riferito al singolo bilancio revisionato: ritiene che l'individuazione di un soglia massima del tipo appena descritto possa avere efficacia deterrente, soprattutto in relazione agli incarichi di revisione di società di rilevanti dimensioni, oltre a consentire il ricorso da parte delle società di revisione a meccanismi di tipo assicurativo.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) fa presente che in caso di mancata fissazione per legge delle soglie di risarcibilità per danni arrecati dalle società di revisione, come previsto dagli emendamenti in discorso, spetterebbe comunque alla CONSOB intervenire in tale ambito.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) riterrebbe comunque preferibile l'individuazione di tali limiti massimi di responsabilità per le società di revisione da parte del legislatore, soprattutto per consentire il ricorso a meccanismi di tipo assicurativo, approfondendo tuttavia la materia alla luce delle problematiche poste dal parere della Commissione Giustizia, sotto il profilo della proporzionalità tra condotta e sanzione.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO ritiene che l'individuazione legislativa dei limiti di responsabilità delle società di revisione, favorendo l'utilizzo dello strumento assicurativo, si risolve in una maggiore probabilità che venga effettivamente applicata l'eventuale irrogazione di sanzioni a carico della società di revisione e, quindi, in una migliore tutela dei soggetti danneggiati.

Il relatore SEMERARO (*AN*) precisa che i rilievi formulati dalla Commissione Giustizia riguardano essenzialmente la tematica della garanzia della proporzionalità tra condotta e sanzione per le società di revisione, considerando i distinti profili dell'entità del corrispettivo percepito e del danno derivato dall'operato delle stesse.

Il senatore DEBENEDETTI (*DS-U*) ritiene che l'entità del risarcimento del danno da individuare a carico delle società di revisione dovrebbe essere parametrato rispetto alla capacità contributiva delle stesse e, quindi, alla loro cifra d'affari, evitando tuttavia la possibilità di irrogare sanzioni tali da comprometterne la stabilità patrimoniale.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) e il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, alla luce delle osservazioni emerse nel corso della discussione, convengono di rinviare l'espressione dei pareri relativi agli emendamenti 18.21, 18.22, 18.23 e 18.24.

Conclusa l'esposizione dei pareri dei relatori sugli emendamenti riferiti all'articolo 18, il senatore PASQUINI (*DS-U*) ribadisce l'opportunità che, per procedere alla votazione degli emendamenti, i Gruppi di maggioranza raggiungano il numero di presenze necessarie senza la partecipazione dei componenti dei Gruppi di opposizione.

Il presidente PONTONE prende atto delle affermazioni del senatore Pasquini, ma rileva la possibilità di procedere alla votazione in considerazione delle attuali presenze in Commissione.

Il senatore TURCI (*DS-U*), dopo che i senatori Debenedetti (*DS-U*), Castellani (*Mar-DL-U*), Brunale (*DS-U*) Bonavita (*DS-U*) e Pasquini (*DS-U*) hanno abbandonato l'Aula, precisa che il comportamento dei Gruppi di opposizione è motivato dal dissenso rispetto al contenuto degli emendamenti al disegno di legge proposti dai relatori e dal Governo, peggiorativi del testo così come approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati sotto numerosi profili di estrema rilevanza.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) ritiene invece che le proposte emendative presentate dai relatori costituiscano un miglioramento del testo del disegno di legge.

Su invito del presidente PONTONE - che prende atto della nuova situazione determinatasi in seguito all'uscita dei senatori dell'opposizione - il RELATORE conclude esprimendo il parere contrario sull'emendamento 18.0.1, volto ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 18 e analogo alle proposte emendative 40.0.3, 41.0.2 e 41.0.3.

26^a Seduta (pomeridiana)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge.

Il presidente **PONTONE**, verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone separatamente in votazione gli emendamenti 1.1 e 1.2, che risultano respinti.

Dopo che il relatore **EUFEMI** (*UDC*), il quale specifica di esprimersi anche a nome del relatore Semeraro, e il sottosegretario Maria Teresa **ARMOSINO** hanno invitato a ritirare l'emendamento 1.3, il senatore **CORRADO** (*LP*) aggiunge la propria firma e ritira tale proposta emendativa.

Posti separatamente ai voti, sono poi respinti gli emendamenti 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15 e 1.16.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Posti ai voti, sono respinti gli emendamenti 2.1 e 2.2.

Interviene poi il senatore **CASTELLANI** (*Mar-DL-U*) per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.3, a propria firma, che detta disposizioni in tema di incompatibilità degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo, in un'ottica di maggiore trasparenza delle cariche assunte e di limitazione dei conflitti di interessi: tale proposta emendativa, infatti, stabilisce che gli esponenti di società bancarie o assicurative collegate a società facenti ricorso a capitale di rischio non possano ricoprire analoghe funzioni presso le stesse società.

Posto successivamente in votazione, l'emendamento 2.3 risulta respinto; risultano altresì respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 2.4 e 2.5.

Il senatore **PASQUINI** (*DS-U*) lamenta anzitutto la ristrettezza del tempo intercorso tra il termine delle votazioni del Parlamento in seduta comune e l'inizio della presente seduta, che gli ha impedito di intervenire relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 1. A tale rilievo critico si associa il senatore **GARRAFFA** (*DS-U*).

Il presidente **PONTONE** si dichiara dispiaciuto per quanto lamentati dai senatori Pasquini e Garraffa, ma precisa che la seduta delle Commissioni riunite ha avuto inizio dopo un lasso di tempo, a suo avviso, congruo dalla conclusione delle votazioni del Parlamento in seduta comune.

Il senatore **PASQUINI** (*DS-U*) preannuncia quindi il voto contrario sull'emendamento 2.6 presentato dai relatori, che ritiene costituisca un notevole peggioramento del testo del disegno di legge, già incisivamente modificato in senso scarsamente condivisibile dall'Assemblea della Camera dei deputati rispetto al testo approvato dalle omologhe Commissioni riunite dell'altro ramo del Parlamento. Rileva infatti che la proposta emendativa in discorso ha l'effetto di privare il collegio sindacale del potere di denuncia degli amministratori che abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione della società a prescindere dalla possibilità che tali irregolarità rechino danno alla società medesima.

Il senatore **CASTELLANI** (*Mar-DL-U*) preannuncia a sua volta il voto contrario sull'emendamento 2.6, ritenendo che tale proposta emendativa affievolisca l'apparato sanzionatorio volto a contrastare gestioni sociali da parte degli amministratori in violazione

dei loro doveri e ne diminuisca l'efficacia deterrente, con negative ripercussioni in termini di tutela di chi si pone in relazione con la società.

Il senatore **CANTONI** (*FI*) fa presente, sempre in relazione all'emendamento 2.6 in discorso, l'intento dello stesso di scongiurare indebite ingerenze degli organi di controllo interno alla società nelle scelte gestionali e imprenditoriali, anche in un'ottica di migliore efficienza della società e di tutela degli investitori.

Posto ai voti, l'emendamento 2.6 è approvato.

Con separate votazioni, risultano poi respinti gli emendamenti 2.7 e 2.8.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore **EUFEMI** (*UDC*), anche a nome del relatore Semeraro, modifica il parere precedentemente formulato sull'emendamento 3.1, esprimendo su di esso una valutazione positiva.

Il presidente **PONTONE**, dopo aver ricordato che il rappresentante del Governo aveva espresso parere favorevole, pone ai voti l'emendamento 3.1 che viene approvato.

Con separate votazioni, le Commissioni riunite respingono poi gli emendamenti 3.2 e 3.3, sui quali i RELATORI e il GOVERNO avevano espresso parere contrario.

Il presidente **PONTONE** aggiunge la firma e ritira l'emendamento 4.1, dopo aver ricordato che il rappresentante del Governo ne aveva chiesto il ritiro e la trasformazione in un ordine del giorno.

Le Commissioni riunite respingono poi l'emendamento 4.0.1, volto ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 4.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Con separate votazioni le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 5.1 e 5.2.

Vengono poi posti congiuntamente ai voti gli emendamenti 5.3 e 5.4, di identico contenuto, che sono approvati.

Risulta quindi assorbito l'emendamento 5.5.

Posti congiuntamente ai voti gli emendamenti 5.6 e 5.7, di identico contenuto, vengono respinti.

Analogamente le Commissioni riunite respingono poi con un'unica votazione gli emendamenti 5.8 e 5.9, di identico contenuto.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 6.1 e 6.2.

Per dichiarazione di voto sugli emendamenti 6.3, 6.6 e 6.7 interviene il senatore **PASQUINI** (*DS-U*), il quale ne raccomanda l'approvazione, al fine di specificare meglio i requisiti per individuare i Paesi con scarsa trasparenza societaria. In particolare, ritiene

importante specificare che tra tali requisiti siano indicati la mancanza di forme di controllo circa la conformità degli atti costitutivi delle società e dello statuto e la eventuale carenza di regolamentazione e di controlli sulla consistenza e la composizione del patrimonio delle società tali da proteggere i terzi creditori della società medesima.

Interviene poi per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 6.3 il senatore **CASTELLANI** (*Mar-DL-U*), riferendo la stessa anche agli emendamenti 6.4 e 6.5, raccomandandone l'approvazione al fine di rendere più pregnante ed incisiva la regolamentazione dei requisiti per identificare i Paesi che non garantiscono una efficace trasparenza societaria.

Con separate votazioni le Commissioni riunite respingono quindi gli emendamenti 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 e 6.7.

Il relatore **EUFEMI** (*UDC*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 6.100, presentato insieme al relatore Semeraro, da considerarsi strettamente correlato con l'emendamento 6.8, in origine presentato dal senatore Tarolli e al quale aveva aggiunto la propria firma. Per entrambi gli emendamenti si tratta di una riscrittura migliorativa delle disposizioni contenute nell'articolo 165-*ter* del testo unico della finanza, introdotto dall'articolo 6 del disegno di legge.

Il rappresentante del GOVERNO ribadisce il parere favorevole sugli emendamenti 6.100 e 6.8.

Dopo la dichiarazione di voto contrario del senatore **PASQUINI** (*DS-U*), posti separatamente ai voti, vengono approvati gli emendamenti 6.100 e 6.8.

Le Commissioni riunite respingono poi l'emendamento 6.9.

Il senatore **PASQUINI** (*DS-U*) interviene per dichiarazione di voto sull'emendamento 6.10, raccomandandone l'approvazione, sottolineando come sia essenziale prevedere la responsabilità civile, penale e amministrativa di coloro che sottoscrivono il bilancio della società estera e di coloro che ne effettuano la revisione.

Dopo un intervento del senatore **CANTONI** (*FI*), che preannuncia il proprio voto contrario, le Commissioni riunite respingono l'emendamento 6.10.

Posto ai voti viene poi respinto l'emendamento 6.11.

Prima di passare alla votazione dell'emendamento 6.0.1, in tema di fondazioni bancarie, il senatore **CASTELLANI** (*Mar-DL-U*) ricorda che su tale emendamento non sono stati espressi i pareri dei relatori e del Governo.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime parere favorevole sull'emendamento 6.0.1, al quale il relatore **SEMERARO** (*AM*) aggiunge la propria firma.

Il presidente **PONTONE**, per l'approssimarsi dell'avvio dei lavori di Assemblea, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

ALLEGATO A (a cura di ASTRID) contenente gli emendamenti esaminati e votati nel corso della seduta

N.B. gli emendamenti approvati sono evidenziati in grassetto

Art. 1.

1.1 RESPINTO

D'Amico, Castellani, Coviello

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 147-ter» con il seguente:

«Art. 147-ter. - (Elezioni e composizione del consiglio di amministrazione). – 1. Le società con capitalizzazione non inferiore alla soglia di cui al comma 6, entro due anni dal raggiungimento di tale soglia, sono tenute ad adeguare i rispettivi statuti in modo da prevedere che i membri del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e da individuare la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse in misura non superiore ad un quarantesimo.

2. Nelle società di cui al comma 1 organizzate secondo il sistema monistico, almeno uno degli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2409-*septiesdecies* del codice civile, è nominato dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo alla lista risultata prima per numero di voti.

3. Il possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2409-*septiesdecies* del codice civile è verificato dal consiglio di amministrazione, entro trenta giorni dalla nomina e con periodicità semestrale, ovvero dalla CONSOB in ogni momento qualora ne faccia espressa richiesta almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione. Il difetto dei predetti requisiti determina la decadenza della carica.

4. Nelle società di cui al comma 1 organizzate secondo il sistema ordinario, qualora il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette membri, almeno uno di essi è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo alla lista risultata prima per numero di voti, e deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2409-*septiesdecies* del codice civile. Per la verifica del possesso dei requisiti di indipendenza si applicano le disposizioni di cui al comma 3. Il difetto dei predetti requisiti determina la decadenza della carica.

5. Fermi restando i requisiti stabiliti dal secondo comma dell'articolo 2409-*septiesdecies* del codice civile, la CONSOB, con proprio regolamento, stabilisce ulteriori requisiti di indipendenza dei componenti del consiglio di amministrazione nominati ai sensi della stessa disposizione per le società organizzate secondo il sistema monistico, ovvero ai sensi del comma 4 per le società organizzate secondo il sistema ordinario. Lo stesso regolamento disciplina il procedimento di verifica del possesso degli stessi da parte del consiglio di amministrazione e, nei casi previsti dalla legge, della CONSOB.

6. Al fine di una graduale estensione dell'obbligo di elezione del consiglio di amministrazione con voto di lista, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi con periodicità triennale, su proposta della CONSOB, è individuata, tenendo conto delle dinamiche di crescita e dell'evoluzione dei mercati finanziari, la soglia minima di capitalizzazione che rende obbligatorio l'adeguamento statutario di cui al comma 1. In sede di prima applicazione della presente disposizione, si assume come soglia minima la capitalizzazione della società a minore capitalizzazione tra quelle ammesse all'indice MIB 30-R alla data del 31 dicembre 2004».

1.2 RESPINTO

D'Amico, Castellani, Coviello

Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le società con capitalizzazione non inferiore alla soglia di cui al comma 1-*bis*, entro due anni dal raggiungimento di tale soglia, sono tenute ad adeguare i rispettivi statuti in modo da prevedere che i membri del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati, e da individuare la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse in misura non superiore ad un quarantesimo.

1-bis. Al fine di una graduale estensione dell'obbligo di elezione del consiglio di amministrazione con voto di lista, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi con cadenza triennale, su proposta della CONSOB, è individuata, tenendo conto delle dinamiche di crescita e dell'evoluzione dei mercati finanziari, la soglia minima di capitalizzazione che rende obbligatorio l'adeguamento statutario di cui al comma 1. In sede di prima applicazione della presente disposizione, si assume come soglia minima la capitalizzazione della società a minore capitalizzazione tra quelle ammesse all'indice MIB 30-R alla data del 31 dicembre 2004».

1.3 RITIRATO

Moro

Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Lo statuto prevede che i membri del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determina i requisiti minimi per la presentazione delle liste stesse, che debbono corrispondere ad una misura non superiore ad un quarantesimo del capitale sociale ovvero ad un numero di presentatori, per lista, di almeno 100 soci».

1.4 RESPINTO

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turrone, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter», comma 1, sostituire le parole: «a un quarantesimo» con le seguenti: «all'1 per cento».

1.5 RESPINTO

Ciccanti

Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le liste presentate da associazioni di azionisti la quota minima è determinata in misura non superiore a 500 azionisti, qualunque sia la quota di capitale rappresentata».

1.6 RESPINTO

Moro

Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le elezioni alle cariche sociali le votazioni debbono sempre svolgersi con scrutinio a voto segreto».

1.7 RESPINTO

Salerno, Mugnai

Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter», eliminare il comma 2; conseguentemente, al comma 3, eliminare le parole: «In aggiunta a quanto disposto dal comma 2,».

1.8 RESPINTO

D'Amico, Castellani, Coviello

Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter», sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. Nelle società organizzate secondo il sistema monistico, almeno uno degli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2409-septiesdecies del codice civile, è nominato dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo alla lista risultata prima per numero di voti.

3. Il possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2409-septiesdecies del codice civile è verificato dal consiglio di amministrazione con cadenza semestrale ovvero dalla CONSOB in ogni momento qualora ne faccia espressa richiesta almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione. Il difetto dei predetti requisiti determina la decadenza della carica.

4. Nelle società organizzate secondo il sistema ordinario, qualora il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette membri, almeno uno di essi è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo alla lista risultata prima per numero di voti, e deve possedere i requisiti di

indipendenza di cui all'articolo 2409-*septiesdecies* del codice civile. Per la verifica del possesso dei requisiti si applicano le disposizioni di cui al comma 3. Il difetto dei predetti requisiti determina la decadenza della carica.

5. Fermi restando i requisiti stabiliti dal secondo comma dell'articolo 2409-*septiesdecies* del codice civile, la CONSOB, con proprio regolamento, stabilisce ulteriori requisiti di indipendenza dei componenti del consiglio di amministrazione nominati ai sensi della stessa disposizione per le società organizzate secondo il sistema monistico, ovvero ai sensi del comma 4 per le società organizzate secondo il sistema ordinario. Lo stesso regolamento disciplina il procedimento di verifica del possesso degli stessi da parte del consiglio di amministrazione e, nei casi previsti dalla legge, della CONSOB».

1.9 RESPINTO

Pasquini, Turci, Brunale, Bonavita

Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter», al comma 2, sostituire le parole da: «uno dei membri» fino alla fine del comma con le seguenti: «un terzo dei membri del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti con regolamento della CONSOB. Il difetto dei requisiti, certificati dalla CONSOB, determina la decadenza dalla carica».

Consequentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il terzo comma.

1.10 RESPINTO

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turrone, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter», comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «è espresso» fino alla fine del periodo con le seguenti: «ovvero almeno due se sono più di sette, e, in caso di numero superiore a dieci, almeno il venti per cento debbono essere espressione della minoranza degli azionisti».

Consequentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «il membro espresso» con le seguenti: «i membri espressi».

1.11 RESPINTO

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turrone, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter», comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «sette membri» con le seguenti: «cinque membri».

1.12 RESPINTO

Pasquini, Chiusoli, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter», comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

1.13 RESPINTO

D'Amico, Castellani, Coviello

Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 147-quater».

1.14 RESPINTO

Pasquini, Chiusoli, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa, De Petris, Ripamonti

Al comma 1, capoverso «Art. 147-quater», comma 1, sostituire le parole da: «Qualora» fino a: «uno di essi» con le seguenti: «Almeno un membro del consiglio di amministrazione».

1.15 RESPINTO

Pasquini, Turci, Brunale, Bonavita, Cambursano, Castellani, Coviello, De Petris

Al comma 1, capoverso «Art. 147-quater», comma 1, sostituire le parole: «per i sindaci dall'articolo 148, comma 3» con le seguenti: «con regolamento della CONSOB».

1.16 RESPINTO

D'Amico, Castellani, Coviello

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 147-quinquies» aggiungere il seguente:

«Art. 147-sexies. - (Procedura per la verifica dei requisiti). – 1. Entro trenta giorni dalla nomina e con periodicità semestrale, il consiglio di amministrazione nei sistemi tradizionale e monistico ovvero il consiglio di gestione nel sistema dualistico, verifica il possesso dei requisiti di legge e statuari in capo ai singoli amministratori e, ove ne ricorrano i presupposti, dichiara la decadenza dall'ufficio dell'interessato.

2. Copia del verbale della riunione in cui il consiglio procede a tale verifica e della documentazione comprovante il possesso dei requisiti è trasmessa, senza indugio, alla società cui è conferito l'incarico di revisione che, entro trenta giorni, verifica la sussistenza dei requisiti di legge e statuari degli amministratori e ne dà comunicazione alla società, alla CONSOB ovvero alla Banca d'Italia per le banche e gli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993.

3. Ove la società di revisione accerti l'assenza dei requisiti di legge in capo ai singoli amministratori, entro trenta giorni dal ricevimento del verbale e della documentazione, ne dà contestuale comunicazione alla società e alla CONSOB ovvero alla Banca d'Italia. L'Autorità di vigilanza competente, ove ne ricorrano i presupposti, entro trenta giorni dalla comunicazione della società di revisione, pronuncia la decadenza.

4. In ogni caso, a seguito della dichiarazione di decadenza, devono essere avviate le procedure per il reintegro dell'organo incompleto».

Art. 2.

2.1 RESPINTO

D'Amico, Cambursano, Castellani, Coviello

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: «La CONSOB stabilisce con regolamento nuove modalità per l'elezione di» inserire la seguente: «almeno».

2.2 RESPINTO

De Petris, Pasquini, D'Amico, Coviello, Cambursano, Castellani, Maconi

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso, comma 2, sostituire le parole: «un membro effettivo» con le seguenti: «membri effettivi».

2.3 RESPINTO

Castellani, Coviello, Cambursano

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) dopo l'articolo 148 è inserito il seguente:

"Art. 148-bis. - (Incompatibilità degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo). – 1. I soggetti che, indipendentemente dal possesso di una partecipazione nel capitale, svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso società bancarie o assicurative comunque collegate a società facenti ricorso al capitale di rischio non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso le stesse società"».

2.4 RESPINTO

Marino, Muzio, Pagliarulo

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 148-bis», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso è impedito a chiunque di assumere incarichi in organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, superiori al numero di cinque».

2.5 RESPINTO

Chiusoli, Turci, Maconi, Pasquini, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa, Cambursano, Coviello, Castellani, De Petris

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Segnalazioni ed informazioni inviate ai membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza, del comitato per il controllo di gestione da dipendenti o collaboratori dell'impresa, in particolare da dipendenti della struttura operativa dell'impresa preposta al controllo contabile e di gestione, che contribuiscono all'individuazione di irregolarità, frodi e malversazioni sono definite 'comunicazioni protette'. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la CONSOB stabilisce, con proprio regolamento, le procedure per il recepimento, la verifica ed il trattamento delle comunicazioni protette, secondo i seguenti criteri:

a) l'identità dell'autore della comunicazione è protetta dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675;

b) chiunque renda nota l'identità dell'autore della comunicazione protetta è punibile ai sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

c) il contenuto della comunicazione protetta, in relazione alla natura, grado ed urgenza della problematica evidenziata deve essere trasmesso entro tre giorni dal ricevimento al presidente del collegio sindacale, al presidente del consiglio di sorveglianza, al presidente del comitato per il controllo di gestione;

d) la comunicazione protetta deve essere firmata nelle seguenti materie: violazioni fiscali; irregolarità contabili; conflitto di interessi; distruzione/falsificazione di documenti aziendali; può essere anonima nei seguenti casi: pericolo per la sanità e la sicurezza pubblica;

e) le società quotate sono tenute a definire procedure interne per vagliare e verificare quanto esposto nelle comunicazioni protette; l'autore della comunicazione protetta che in tale comunicazione fornisca notizie o dati falsi con l'intenzione di ingannare i destinatari della comunicazione è punito con la reclusione fino ad un anno e con una multa fino a duecentomila euro"».

2.6 APPROVATO

I Relatori

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

2.7 RESPINTO

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turrone, Zancan

Al comma 2, lettera a), al capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il difetto dei requisiti determina la decadenza».

2.8 RESPINTO

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turrone, Zancan

Al comma 2, lettera c), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il difetto dei requisiti previsti per la nomina determina la decadenza dalla carica».

Art. 3.

3.1 APPROVATO

Mugnai, Salerno

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole: «, ovvero col voto unanime dei componenti del collegio sindacale».

Conseguentemente, sostituire le parole: «in questi casi con le seguenti: «in questo caso».

3.2 RESPINTO

De Petris, Cambursano, Pasquini, Coviello, Castellani

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «un quarantesimo» con le seguenti: «l'1 per cento».

3.3 RESPINTO

Ciccanti

Al comma 1, punto 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis. All'articolo 2393-bis, secondo comma, dopo le parole: "nello statuto", aggiungere le seguenti: "oppure dalle associazioni di azionisti che rappresentino almeno 500 soci"».

Art. 4.

4.1 RITIRATO

Ciccanti

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«2. All'articolo 142, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: "istruzioni di voto." è aggiunto il seguente periodo: "La delega di voto può essere presentata anche tramite il depositario ovvero attraverso procedure informatiche e telematiche".

3. All'articolo 144, comma 1, primo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: "raccolta di deleghe." è aggiunto il seguente periodo: "A tale fine la CONSOB può avvalersi della collaborazione delle associazioni di azionisti maggiormente rappresentative o dei loro coordinamenti nazionali"».

4.0.1 RESPINTO

Ciccanti

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Deposito accentrato)

1. All'articolo 85, comma 4, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: "sopra indicata." è aggiunto il seguente periodo: "Al fine di facilitare la raccolta delle deleghe di voto da parte delle associazioni di azionisti, le predette certificazioni possono essere richieste, emesse e trasmesse in tempo reale anche mediante procedure informatiche e telematiche"».

Art. 5.

5.1 RESPINTO

De Petris, Castellani, Pasquini, Cambursano, Coviello

Al comma 1, capoverso «Art. 126-bis», comma 1, sostituire le parole: «un quarantesimo» con le seguenti: «l'un per cento».

5.2 RESPINTO

Castellani, Pasquini, De Petris, Cambursano, Coviello, Turci, Brunale, Bonavita

Al comma 1, capoverso «Art. 126-bis», sostituire le parole: «un quarantesimo del capitale sociale» con le seguenti: «un ottantesimo del capitale sociale».

5.3 APPROVATO

I Relatori

Al comma 1, capoverso «art. 126-bis», comma 2, sostituire le parole: «cinque giorni» con le seguenti: «dieci giorni».

5.4 APPROVATO

Cantoni

Al comma 1, capoverso «Art. 126-bis», comma 2, sostituire le parole: «cinque giorni» con le seguenti: «dieci giorni».

5.5 ASSORBITO

Pasquini, Turci, Brunale, Bonavita, De Petris, Coviello, Cambursano

Al comma 1, capoverso «Art. 126-bis», primo comma, sostituire le parole: «cinque giorni» con le seguenti: «sette giorni».

5.6 RESPINTO

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau

Al comma 1, capoverso «Art. 126-bis», comma 3, sopprimere le parole da: «o sulla base» fino alla fine del comma.

5.7 RESPINTO

Coviello, Cambursano, Pasquini, De Petris, Castellani, Turci, Brunale, Bonavita

Al comma 3, sopprimere le parole: «o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta».

5.8 RESPINTO

Maconi, Pasquini, Chiusoli, Turci, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Al comma 1, capoverso «Art. 126-bis», comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «, purché espressamente indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea».

5.9 RESPINTO

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau

Al comma 1, capoverso «Art. 126-bis», comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, purché espressamente indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea».

Art. 6.

6.1 RESPINTO

Castellani, Cambursano, Coviello, D'Amico, Bastianoni

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (Trasparenza delle società cosiddette off-shore). – 1. Le società italiane o le società estere che controllano società italiane con titoli quotati in Italia o che raccolgono risparmio in Italia, che costituiscono società da esse controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi sede in uno degli Stati aventi regime fiscale privilegiato come individuati dal decreto previsto dall'articolo 110, comma 10, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono allegare al proprio bilancio il bilancio delle società costituite nei citati Stati, redatto secondo i principi e le regole applicabili ai bilanci delle società italiane ai sensi della disciplina vigente.

2. Il comma 11 dell'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato.

3. Il bilancio delle società costituite negli Stati aventi regime fiscale privilegiato, di cui al comma 1, deve essere sottoscritto anche da parte degli organi di amministrazione e di controllo della società italiana controllante o collegata, ed è soggetto a certificazione da parte della società di revisione della stessa società. Il bilancio deve altresì essere accompagnato da una relazione dell'organo di amministrazione contenente una compiuta illustrazione dei rapporti intercorrenti con la società italiana controllante o collegata.

4. Qualora, a causa di disposizioni normative vigenti negli Stati aventi regime fiscale privilegiato, non sia possibile ottemperare alle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, i bilanci delle società di cui al comma 1 non sono ammessi a certificazione.

5. Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori e comunque i soggetti che svolgono le stesse funzioni, anche se diversamente qualificati, per conto della società costituita negli Stati aventi regime fiscale privilegiato, di cui al comma 1, nonché i revisori che ne certificano il relativo bilancio, sono soggetti alla stessa disciplina in materia di responsabilità civile, penale e amministrativa dei corrispondenti organi della società italiana controllante o collegata».

6.2 RESPINTO

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turrone, Zancan

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. – 1. Le società aventi sede legale in uno degli Stati individuati con i decreti di cui all'articolo 167, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le società controllate da società italiane o a queste collegate o componenti parti di gruppi operanti in Italia, o comunque ad esse riconducibili, prima dell'emissione e del collocamento di strumenti finanziari di qualsiasi tipo tesi alla raccolta e al collocamento del risparmio, devono darne comunicazione e chiedere l'autorizzazione alla CONSOB. Identica procedura è seguita qualora dette società e intermediari finanziari siano intenzionati, anche col consenso dei risparmiatori, a trasferire negli Stati di cui sopra il risparmio raccolto, depositato e investito sul territorio nazionale.

2. Qualsiasi operazione finanziaria sia compiuta in difformità da quanto previsto dal comma 1 è dichiarata nulla. La società che trasgredisce è obbligata a rimborsare ai risparmiatori interessati la somma da essi raccolta aumentata del 33 per cento.

3. La procedura di cui ai commi precedenti si applica anche alle società straniere e loro collegate aventi sede presso gli Stati di cui al comma 1».

6.3 RESPINTO

Pasquini, Chiusoli, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa, De Petris, Coviello, Cambursano

Al comma 1, capoverso «Art. 165-ter», comma 3, lettera a), sostituire i numeri da 2) a 4) con i seguenti:

«2) mancanza di forme di controllo circa la conformità degli atti di cui al numero 1;

3) mancanza di regolamentazione e di controlli sulla consistenza e la composizione del patrimonio, idonei a proteggere i terzi creditori della società».

6.4 RESPINTO

Castellani, Coviello, Cambursano, D'Amico

Al comma 1, capoverso «Art. 165-ter», comma 3, lettera a), dopo il numero 4), inserire il seguente:

«4-bis) mancanza di un sistema di regolamentazione e controllo sulla consistenza e la composizione del patrimonio, idoneo a proteggere i terzi creditori della società».

6.5 RESPINTO

Coviello, Cambursano, Castellani, D'Amico

Al comma 1, capoverso «Art. 165-ter», comma 3, lettera c), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) mancanza di un apparato sanzionatorio amministrativo e penale per gli illeciti di falsità nelle comunicazioni sociali;».

6.6 RESPINTO

Pasquini, De Petris, Cambursano, Chiusoli, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa, Coviello, Castellani

Al comma 1, capoverso «Art. 165-ter», comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) la legislazione del paese ove la società ha sede legale non preveda la persecuzione del reato di false comunicazioni sociali nei confronti degli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori che, nell'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire, per sé stessi o per altri, un ingiusto profitto, espongono nelle relazioni, nei bilanci o nelle altre comunicazioni sociali, fatti materiali non rispondenti al vero;».

6.7 RESPINTO

Turci, Maconi, Pasquini, Chiusoli, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa, De Petris, Coviello, Cambursano, Castellani

Al comma 1, capoverso «Art. 165-ter», terzo comma, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) mancanza della previsione di adeguate forme di trasparenza e di conoscibilità della compagine sociale;».

6.8 APPROVATO

Tarolli, Eufemi

Al comma 1, capoverso «Art. 165-ter», dopo il comma 4, aggiungere i seguenti commi:

«4-bis. I decreti di cui al comma 3 possono individuare Stati i cui ordinamenti presentino carenze particolarmente gravi con riguardo ai profili indicati alle lettere b), c) e g) del medesimo comma 3.

4-ter. Con proprio regolamento la CONSOB detta criteri in base ai quali è consentito alle società italiane di cui all'articolo 119 e alle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 di controllare imprese aventi sede in uno degli Stati di cui al comma 4-bis. A tal fine sono prese in considerazione le ragioni di carattere imprenditoriale che motivano il controllo e l'esigenza di assicurare la completa e corretta informazione societaria.

4-quater. In caso di inottemperanza alle disposizioni emanate ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter, la CONSOB può denunciare i fatti al tribunale ai fini dell'adozione delle misure previste dall'articolo 2409 del codice civile».

6.100 APPROVATO

I Relatori

Al comma 1, capoverso 165-ter, primo periodo, sostituire la parola: «capo» con la seguente: «sezione»;

Al comma 1, capoverso 165-ter, sostituire il comma 2 con il seguente: «Si applicano le nozioni di controllo previste dall'articolo 93, e quelle di collegamento previste dall'articolo 2359, comma 3, del codice civile».

Al comma 1, capoverso 165-ter, comma 3, punto 4, lettera a), sostituire le parole: «da parte di un organo amministrativo o giudiziario» con le seguenti: «da parte di soggetti o organismi a ciò abilitati da specifiche disposizioni di legge».

Al comma 1, capoverso 165-ter, comma 4, sopprimere la parola: «ulteriori».

6.9 RESPINTO

Chiusoli, Turci, Maconi, Pasquini, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa, De Petris, D'Amico, Cambursano, Coviello, Castellani

Al comma 1, capoverso «Art. 165-quater», comma 2, dopo le parole: «è sottoscritto dagli organi di amministrazione» inserire le seguenti: «e di controllo».

6.10 RESPINTO

Chiusoli, Turci, Maconi, Pasquini, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa, De Petris, D'Amico, Cambursano, Coviello, Castellani

Al comma 1, capoverso «Art. 165-quater», dopo il quarto comma inserire il seguente:

«4-bis. Coloro che sottoscrivono il bilancio della società estera ai sensi del comma 2 e coloro che ne esercitano la revisione ai sensi del comma 4 sono soggetti a responsabilità civile, penale e amministrativa secondo quanto previsto in relazione al bilancio delle società italiane».

6.11 RESPINTO

Maconi, Pasquini, Chiusoli, Truci, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa, De Petris, Coviello, Cambursano, Castellani

Al comma 1, capoverso «Art. 165-sexies», dopo il primo comma inserire il seguente:
«1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, qualora le informazioni contenute nella relazione prevista dal comma 1 siano erronee o incomplete, coloro che l'hanno sottoscritta sono puniti con la sanzione pecuniaria da euro 5.164 a euro 516.457».